

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 315-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti)
del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 1964*

*modificato dalla 8^a Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 marzo 1964 (V. Stampato n. 948)*

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 13 marzo 1964*

Contributo straordinario dello Stato alle spese per le celebrazioni nazionali
del VII centenario della nascita di Dante ; costituzione del Comitato per
le celebrazioni

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri è costituito un Comitato, con il compito di preparare e organizzare le manifestazioni relative sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Il Comitato ha sede in Roma.

Art. 2.

Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione.

Del Comitato dovrà fare parte un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro del tesoro.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della Giunta.

Art. 3.

Nella sua prima riunione il Comitato eleggerà una Giunta composta del Presidente e di tre membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.

La Giunta è autorizzata ad adottare i provvedimenti di urgenza, che sottoporrà alla ratifica del Comitato.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Per celebrare il VII centenario della nascita di Dante Alighieri è costituito un Comitato, con il compito di preparare e attuare le opportune iniziative scientifiche, culturali ed educative, sul piano nazionale e internazionale, secondo un programma da approvarsi dal Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della pubblica istruzione.

Identico.

Art. 2.

Il Presidente ed i membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri.

Sono membri di diritto del Comitato il Ministro della pubblica istruzione e i rappresentanti delle città di Firenze e di Ravenna, designati dai rispettivi consigli comunali.

Ne fa parte inoltre un funzionario designato dal Ministro del tesoro.

(V. art. 3, comma secondo).

Art. 3.

Nella sua prima riunione il Comitato eleggerà una Giunta composta del Presidente e di cinque membri oltre al rappresentante del Ministero del tesoro.

Il Presidente rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato e della giunta.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 4.

Il Comitato delibera a maggioranza relativa: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei membri del Comitato.

Art. 5.

Per l'attuazione delle manifestazioni celebrative e delle altre iniziative connesse è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

I pagamenti verranno disposti con mandato diretto a firma del Ministro della pubblica istruzione a favore del Presidente del Comitato.

Art. 6.

Il Comitato alla fine della gestione presenterà il bilancio consuntivo, che sarà sot-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Soppresso.

Art. 4.

Potranno far parte delle iniziative promosse dal Comitato e da esso parzialmente o totalmente sovvenzionate:

a) studi, ricerche, pubblicazioni, edizioni critiche relativi a Dante e al suo tempo;

b) iniziative dirette a garantire e a promuovere la conservazione delle cose di carattere storico ed artistico connesse con la tradizione dantesca;

c) convegni di carattere culturale e pubblicazioni dei relativi atti;

d) borse o viaggi di studio da assegnare, con modalità da stabilire, a studiosi italiani e stranieri;

e) divulgazione della conoscenza di Dante nelle sedi scolastiche, educative e culturali;

f) ogni altra iniziativa che il Comitato riterrà opportuna per il raggiungimento dei fini previsti dall'articolo 1.

Art. 5.

Per l'attuazione delle iniziative suddette è autorizzata la spesa di lire 300 milioni che verrà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Identico.

Art. 6.

Il Comitato alla fine della gestione presenterà con una relazione il bilancio consun-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

toposto all'approvazione congiunta del Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 7.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro del tesoro e del Ministro della pubblica istruzione, sarà stabilita la data di scioglimento del Comitato.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godranno dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Art. 9.

Il Comitato di cui sopra può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 10.

Alla copertura dell'onere previsto dalla presente legge si provvederà con un'aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

tivo, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio dei ministri, e successivamente pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Il Comitato cesserà dalle sue funzioni il 30 giugno 1966. Le iniziative eventualmente non concluse saranno portate a termine dal Ministro della pubblica istruzione, valendosi dei residui dei fondi appositamente stanziati in bilancio a norma dell'articolo 5.

Art. 8.

Tutti i contratti stipulati dal Comitato per il raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1 godono dei benefici stabiliti a favore dei contratti dello Stato.

Art. 9.

Identico.

Art. 10.

Identico.

Art. 11.

Identico.